



COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA RURALE
E GESTIONE AMBIENTALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27 aprile 2018

I N D I C E

PARTE PRIMA

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento, ambito di applicazione, disposizioni generali e ambiti di tutela
- Art. 2 - Il Servizio di polizia rurale
- Art. 3 - Espletamento del Servizio di polizia rurale
- Art. 4 - Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale

Capo II – Definizioni

- Art. 5 – Definizioni

Capo III - Norme generali per gli ambiti rurali

- Art. 6 - Limitazioni generali
- Art. 7 - Pulizia e gestione dei terreni agricoli incolti e delle aree boscate
- Art. 8 - Divieto di abbandono dei rifiuti
- Art. 9 - Divieto di abbandono di animali
- Art. 10 - Uso e smaltimento del cemento-amianto (eternit)
- Art. 11 - Utilizzazione di inerti
- Art. 12 - Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art. 13 - Raccolta dei funghi
- Art. 14 - Attività agricole ed esercizio venatorio
- Art. 15 - Allevamento di selvaggina
- Art. 16 - Denuncia di apiari o alveari e loro collocazione
- Art. 17 - Pascolo degli animali
- Art. 18 - Pascolo in ore notturne
- Art. 19 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori
- Art. 20 - Percorrenza di strade pubbliche con animali
- Art. 21 - Spigolature, rastrellature, raspollature
- Art. 22 - Accensione di fuochi nei fondi
- Art. 23 - Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo
- Art. 24 - Denuncia di accensione dei falò tradizionali (Pan e Vin)
- Art. 25 - Detenzione di cani e animali domestici
- Art. 26 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
- Art. 27 - Trasporto di animali
- Art. 28 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali
- Art. 29 - Smaltimento di animali morti
- Art. 30 - Controllo della diffusione della zanzara tigre (*aedes albopictus*)
- Art. 31 - Azioni di contenimento della proliferazione di insetti e animali molesti/nocivi
- Art. 32 - Distribuzione di esche avvelenate

Capo IV - Ambiti rurali edificati

- Art. 33 - Case rurali
- Art. 34 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali
- Art. 35 - Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali
- Art. 36 - Norme generali su fabbricati rurali strumentali
- Art. 37 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari
- Art. 38 - Distanze dei ricoveri per animali destinati ad uso zootecnico familiare
- Art. 39 - Distanze da concimaie e vasche raccolta liquami
- Art. 40 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri di animali non aventi carattere familiare

- Art. 41 - Distanze degli allevamenti domestici e degli allevamenti intensivi-produttivi
- Art. 42 - Denuncia di possesso di animali
- Art. 43 - Divieto di attivazione di allevamenti
- Art. 44 - Nuovi recinti per gli animali
- Art. 45 - Depositi di foraggi e insilati
- Art. 46 - Emissione di odori molesti

PARTE SECONDA

Capo V - Ambiti rurali particolari

- Art. 47 – Territori contermini a siti di particolare valenza ambientale

Capo VI – Tutela delle strade, regime delle acque, nuovi impianti

- Art. 48 - Atti vietati sulle strade
- Art. 49 - Eliminazione di erbe infestanti
- Art. 50 - Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art. 51 - Gestione di fossi e canali privati
- Art. 52 - Irrigazione
- Art. 53 - Bacini di raccolta dell'acqua pluviale
- Art. 54 - Deflusso delle acque
- Art. 55 - Scarico nei fossi
- Art. 56 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole e dalle abitazioni
- Art. 57 - Comunicazione per interventi di impianto o reimpianto di vigneti e frutteti
- Art. 58 - Realizzazione di nuovi impianti di vigneti e frutteti
- Art. 59 – Reimpianti di nuovi vigneti o frutteti
- Art. 60 - Siepi e alberi prospicienti le strade
- Art. 61 - Strade private e vicinali

Capo VII - Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

- Art. 62 - Modalità di gestione e taglio del bosco
- Art. 63 - Modalità di gestione di siepi e boschetti
- Art. 64 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario e in ambiti di realizzazione di opere pubbliche
- Art. 65 - Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e di pregio

Capo VIII - I relitti rurali

- Art. 66 - Definizione di relitti rurali
- Art. 67 - Individuazione dei relitti rurali
- Art. 68 - Offerte di gestione dei relitti rurali
- Art. 69 - Invito al recupero dei relitti rurali
- Art. 70 - Gestione dei relitti rurali
- Art. 71 - Usufruttuari ed altri aventi diritto

Capo IX - Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

- Art. 72 - Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice
- Art. 73 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e /o infestati
- Art. 74 – Campo di applicazione dei prodotti fitosanitari
- Art. 75 - Utilizzo e irrorazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Art. 76 - Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari
- Art. 77 - Divieto nell'utilizzo di prodotti fitosanitari
- Art. 78 - Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e distanze da rispettare nei trattamenti

- Art. 79 - Conduzione dei vigneti
Art. 80 - Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura
Art. 81 - Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
Art. 82 - Operazioni successive al trattamento e manutenzione delle attrezzature
Art. 83 - Smaltimento miscela residua e lavaggio attrezzature
Art. 84 - Conservazione e smaltimento dei contenitori e dei residui di prodotti fitosanitari

Capo X - Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

- Art. 85 - Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici
Art. 86 - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione
Art. 87 - Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili
Art. 88 - Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili
Art. 89 - Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati
Art. 90 - Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

Capo XI - Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

- Art. 91 - Vendita diretta di prodotti agricoli
Art. 92 - Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati
Art. 93 - Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

Capo XII - Sanzioni

- Art. 94 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative
Art. 95 - Accertamento delle sanzioni
Art. 96 - Contestazione e notificazione
Art. 97 - Pagamento in misura ridotta
Art. 98 - Rapporto e procedimento ingiuntivo
Art. 99 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive
Art. 100 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze
Art. 101 - Inottemperanza all'ordinanza

Capo XIII - Entrata in vigore del Regolamento

- Art. 102 - Entrata in vigore

Appendice

- Cartello informativo art. 81.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione, disposizioni generali e ambiti di tutela

1. L'ambito di applicazione di questo regolamento è il territorio comunale avente caratteristiche di ruralità, le zone soggette a vincoli di natura paesaggistico-ambientale e le zone urbane o extra urbane frequentate da gruppi vulnerabili. Le norme qui contenute sono rivolte in particolare alla tutela:

- dei gruppi vulnerabili ovvero delle persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti sulla salute acuti o cronici dei prodotti fitosanitari. Tale categoria comprende, in primo luogo, le donne in stato di gravidanza e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari sul lungo periodo;
- delle aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, piste ciclabili, percorsi ciclopedonali turistici, zone residenziali, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie;
- delle aree protette di cui alla direttiva 2000/60/CE (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) o altre aree designate a fini di conservazione a norma delle disposizioni delle direttive 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).
- dell'ambiente in generale, ovvero le acque (comprese quelle sotterranee, di superficie, di transizione), i sedimenti, il suolo, l'aria, le specie della flora e fauna selvatiche e le loro interrelazioni, nonché le relazioni con altri organismi viventi.
- della biodiversità, ovvero della variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte;

2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., nonché agli ambiti della zonizzazione dello strumento urbanistico comunale (Piano degli Interventi), quali le Zone Territoriali Omogenee:

- Z.T.O. E1 ambito integro;
- Z.T.O. E2 ambito di interesse ambientale;
- Z.T.O. E3 ambito agricolo ambientale;
- Z.T.O. E4 ambito agricolo;
- Z.T.O. E5 ambito agricolo vincolato;
- Z.T.O. E6 Borgo rurale;
- Z.T.O. E7 Nucleo di edificazione diffusa;
- Z.T.O. E8 Nucleo di riqualificazione e riconversione;
- aree coltivate non ricomprese nel punto precedente.

3. Il Regolamento oltre ad essere un atto amministrativo e giuridico, si prefigge di far conoscere ai cittadini le elementari norme di convivenza in ambiente rurale e in ambiente urbano interessato da attività di natura rurale, educare i cittadini al rispetto e alla applicazione delle norme, nell'interesse generale della cultura rurale della salvaguardia dell'ambiente e fornire alla Polizia Municipale e ai Responsabili del Servizio del Comune interessati alla presente disciplina, uno strumento efficace e comprensibile con il quale operare.

Art. 2
Il Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Veneto, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

2. Riguardo le norme dello Stato si fa riferimento in particolare:

- All'Art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, che tutela la salute dei cittadini e degli ospiti come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività",
- all'Art. 37 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, a garanzia di "un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
- al D. Lgs. 14/08/2012 n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/1128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari", ed al Piano d'Azione Nazionale (PAN). In particolare, il Piano d'Azione Nazionale si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria. Si richiamano gli obiettivi del D.M. 22/01/2014 (PAN):
 - a. ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
 - b. promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
 - c. proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
 - d. tutelare i consumatori;
 - e. salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
 - f. conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

e per il raggiungimento di questi obiettivi, il PAN, in via prioritaria, si propone di:

- a. assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari;
- b. garantire un'informazione accurata alla popolazione, circa potenziali rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari;
- c. assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici;
- d. prevedere il divieto dell'irrorazione aerea, salvo deroghe in casi specifici
- e. prevedere specifiche azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e azioni di tutela dell'ambiente acquatico;
- f. prevedere che le operazioni di manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti fitosanitari e dei loro contenitori sia correttamente eseguita;
- g. prevedere la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari delle colture agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversità e la protezione delle avversità biotiche delle piante, privilegiando le opportune tecniche agronomiche;
- h. prevedere un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CE) 834/2007 e della difesa integrata volontaria (legge n. 4 del 3 febbraio 2011).

3. Il Comune inoltre, facendo riferimento al Principio di Precauzione (Art. 174 del trattato UE), in base al quale si prevencono potenziali rischi per la salute della popolazione e dell'ambiente, in particolare intende incrementare progressivamente le superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica attraverso un piano di formazione e informazione rivolto alla popolazione e ai portatori di interesse. Tale piano promuoverà nel territorio comunale l'utilizzo di metodi di fitoprotezione, di contenimento delle specie nocive e di gestione delle colture alternative ai prodotti fitosanitari chimico-sintetici.

Art. 3

Espletamento del Servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale è svolto dagli agenti della Polizia locale, Tecnici ULSS 2, Tecnici ARPAV dagli agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze o da altro personale del Comune delegato dal Sindaco alla tutela dell'ambiente. Nella fase istruttoria questi potranno avvalersi della consulenza, per ambiti di competenza, di Istituzioni ed Enti Pubblici e di Privati esterni, al fine di verificare se la violazione è di tipo amministrativo, amministrativo/penale, accertare se deve essere emessa Ordinanza da parte del Sindaco o dal responsabile del servizio e quantificare la eventuale sanzione amministrativa. Per violazioni ricadenti in procedimenti penali, dovrà essere informata la Procura della Repubblica alla quale saranno trasmessi tutti gli atti in possesso. Per violazioni di competenza di altri enti, la trasmissione degli atti di accertamento sarà rivolta agli Enti stessi. Qualora fosse verificata la necessità di emissione di ordinanza, il Responsabile del servizio proporrà al Sindaco il provvedimento da emettere.

Art. 4

Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale

1. Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 dl D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, gli sono demandati in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.

2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, quando sono destinate ad un soggetto determinato.

3. Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:
- a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome nome, luogo e data di nascita, residenza;
 - b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
 - c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito e da porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.

4. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

CAPO II Definizioni

Art. 5 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **Agricoltura biologica:** basa la difesa fitosanitaria delle colture prioritariamente sull'adozione di modelli ambientali e sistemi colturali che garantiscono una elevata resilienza e sui principi dell'ecologia agraria, e disciplinata dal regolamento CE n.834/2007.
- **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinato esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo.
- **Aree ad elevata protezione:** quelle aree, frequentate da soggetti vulnerabili (bambini, donne incinte, anziani), quali parchi e giardini pubblici, impianti sportivi, aree ricreative, strutture scolastiche, sanitarie e luoghi di culto.
- **Aree di protezione:** tutte quelle zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, ossia corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
- **Aree di rispetto:** le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati: — stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e prodotti fitosanitari; spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali (D.Lgs. n. 152/2006, art. 94).
- **Aree di tutela assoluta:** le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio (D.lgs n. 152/2006 art. 94).
- **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico - ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
- **Aree sensibili o specifiche** (così come definite all'art. 15 sulla Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi in aree specifiche, comma 2, del D. Lgs 150/2012) "Le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'art. 3 del Reg. 2009/1107/CE", di cui alla definizione n. 14, ossia: "le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte ed in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo". Pertanto suddette aree devono comprendere i luoghi in cui vivono e si muovono i gruppi vulnerabili, ossia gli edifici pubblici, i parchi, i giardini, le piazze, i campi sportivi e le aree ricreative comunali, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree adiacenti a strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico - artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, strutture religiose ed i

percorsi del piedibus. Le sopracitate aree pubbliche devono essere preservate dalla contaminazione con prodotti fitosanitari”

- **Atomizzatore:** macchina irroratrice che consente di effettuare trattamenti alle colture attraverso lo spargimento di una soluzione acquosa sotto forma di piccolissime gocce.
- **Biodiversità:** la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; tale variabilità può comprendere la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi.
- **Boschetto:** un qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq ed inferiore a 2000 mq.
- **Bosco:** il “bosco” è definito dall'art.14 della L.R. 13/09/1978, n.52 "Legge Forestale Regionale" e successive modifiche nonché dall'art.2 del Decreto legislativo n. 227 del 18/05/2001. Precisa definizione (cartografica e catastale) delle aree boscate non già soggette a Piano di Riassetto o Ambientale e norme gestionali appropriate saranno indicate dal Piano di Riordino Forestale quando in vigore. Nel frattempo su tutte le superfici boscate, anche quelle non sottoposte a vincolo idrogeologico, valgono le norme contenute nelle "Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale" in vigore ai sensi del R.D.L. 3 dicembre 1923, n.2367.
- **Buffer zone:** zona tampone ovvero area che deve garantire un livello di protezione aggiuntivo ai beni riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità.
- **Canale:** corso d'acqua artificiale a fini irrigui o di scolo e più in generale di bonifica.
- **Centro abitato:** l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico.
- **Coltivazione intensiva:** quella praticata con opportune tecniche colturali tendenti ad ottenere la migliore possibile resa delle colture per unità di superficie (concimazione, irrigazione, sovescio, ecc) e con il suolo coltivato in permanenza.
- **Coformulanti:** che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, non sono né sostanze attive, né antidoti agronomici o sinergizzanti.
- **Corpi idrici:** tutti i corsi d'acqua superficiali, i laghi, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali e artificiali.
- **Corridoio ecologico:** rappresenta uno spazio fisico e funzionale, in grado di collegare due ambienti, altrimenti separati. Infatti solo tramite una rete di corridoi ecologici, le specie presenti nel nucleo o nelle zone tampone, possono disperdersi tra gli ecosistemi.
- **Diserbante o erbicida:** sostanza utilizzata per il controllo delle malerbe o delle piante infestanti.
- **Deriva:** fenomeno in base al quale la miscela antiparassitaria o erbicida, a causa del vento, dell'effetto termico o di errate modalità di distribuzione, fuoriesce dall'area irrorata oltrepassando i confini e raggiungendo colture, abitazioni adiacenti all'appezzamento trattato, o comunque zone esterne.
- **Effluenti di allevamento palabili:** le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.
- **Fasce di rispetto:** le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.
- **Fosso:** solco naturale o artificiale per lo scolo delle acque.
- **Insetti pronubi:** Si definiscono insetti pronubi quegli insetti che trasportano il polline da un fiore all'altro permettendo l'impollinazione e la conseguente formazione del frutto. Tra i più significativi si citano le api. Gli insetti pronubi rivestono un ruolo cruciale in frutticoltura e orticoltura: senza la loro attività, infatti, non si avrebbero produzioni di mele, pere, pesche, ciliege, etc. Il rapporto tra questi

insetti e le piante viene studiato anche da un punto di vista ecologico come indicatore biologico nel monitoraggio ambientale. Possono anche essere utilizzati nel trasporto di microrganismi utili a combattere alcune tra le avversità delle piante coltivate.

- **Intervallo di sicurezza o tempo di carenza:** il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, di sospensione dei trattamenti prima della raccolta, affinché non si rinvercano sul raccolto i loro residui o quelli dei loro metaboliti; eventuali residui dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo di residuo.
- **Irroratrice:** apparecchiatura per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (PF) in forma liquida finemente suddivisi in goccioline.
- **Liquame zootecnico:** l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
 - b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
 - c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
 - d) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.
- **Principi attivi:** componenti, di sintesi o naturali, che definiscono l'effetto del prodotto fitosanitario.
- **Prodotto fitosanitario (PF):** come definito dall'art. 2, comma 1 del Reg. CE n. 1107/2009, il prodotto nella formula in cui è fornito all'utilizzatore - contenente sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati a:
 - a. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
 - b. favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione di quelli specificatamente nutrizionali;
 - c. conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
 - d. controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;
 - e. eliminare parti vegetali, frenare o impedire un loro indesiderato accrescimento.
- **Relitti rurali:** le terre incolte che non siano state destinate ad utilizzazione agraria o silvo-pastorale da almeno tre anni e che presentino un inequivocabile stato di degrado ed abbandono caratterizzato da una diffusa presenza di sterpaglie, rovi ed altre piante infestanti ed i cui proprietari non abbiano ottemperato all'ordinanza comunale di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.
- **Scolina:** fossatello per la raccolta dell'acqua.
- **Siepe:** una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.
- **Tempo di rientro:** il periodo di tempo che intercorre tra il trattamento e la possibilità di entrare senza Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) nella coltura trattata;
- **P. I.:** Piano degli Interventi (art. 17 L.R. 23.04.2004 n. 11);
- **D.G.R.V.:** Deliberazione Giunta Regionale Veneto.

Capo III **Norme generali per gli ambiti rurali**

Art. 6

Limitazioni generali

1. Ciascun conduttore di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o per i vicini e siano osservate le eventuali norme dettate per le colture speciali o specifici allevamenti. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente regolamento.

Art 7

Pulizia e gestione dei terreni agricoli incolti e delle aree boscate

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti di qualsiasi genere ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire fenomeni di erosione e dilavamento, l'insorgenza di incendi, emergenze sanitarie o di igiene pubblica. Ai fini del contenimento del degrado ambientale, i terreni incolti devono essere periodicamente sfalciati o soggetti ad altri interventi idonei alla natura dei terreni stessi, al fine di evitare la proliferazione di animali molesti o nocivi ed erbe infestanti.

I proprietari di aree boscate sono tenuti ad eseguire gli ordinari lavori di manutenzione e pulizia al fine di evitare il degrado ambientale e l'accumulo di materiale facilmente infiammabile. La pulizia dei boschi in pendenza deve essere eseguita in modo da non favorire fenomeni erosivi. I residui dei tagli non devono mai ostruire il deflusso delle acque. Gli interventi devono in ogni caso essere conformi a quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione del Veneto e segnalati al Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia, via Tezzon n. 2 Treviso.

2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e può provvedere, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art 8

Divieto di abbandono dei rifiuti

1. E' vietato scaricare, anche temporaneamente, rifiuti di qualsiasi tipo nei campi, nelle scarpate, lungo le strade di qualsiasi tipologia, nei boschi, presso tutti i corsi d'acqua e in tutti i luoghi non predisposti e riservati per questa funzione dall'Amministrazione Comunale (D.Lgs. 152/2006).

2. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali o vicinali o altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, sabbia, fango o altri detriti o materiali provocandone l'imbrattamento, è tenuto allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata (art. 15 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285).

Art. 9

Divieto di abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare, in tutto il territorio Comunale, animali: da affezione (cani e gatti), da allevamento, esotici e di importazione.

Art. 10

Uso e smaltimento del cemento-amianto (eternit)

1. I manufatti di cemento-amianto (eternit) siano essi coperture, vasche, tubazioni o altro che si presentino in condizioni di non integrità con il rischio di dispersione nell'ambiente sotto forma di polveri o frammenti vanno rimossi e smaltiti, previa richiesta di nulla osta all'Autorità sanitaria competente per territorio, presentando il piano di smaltimento come da D.lgs. 25 luglio 2006 n. 257.

2. E' vietato per qualsiasi uso il riutilizzo dell'eternit ricavato dalla demolizione di altri manufatti anche se integro.

Art. 11

Utilizzazione di inerti

1. I materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie sono considerati rifiuti speciali e come tali non possono essere riutilizzati tal quali per la sistemazione del fondo di strade e capezzagne poderali e interpoderali. Un loro eventuale utilizzo è subordinato al ritiro e trattamento da parte di ditta autorizzata (D.lgs. 152/2006).

2. Per il materiale di scavo e/o riporto dovranno essere attuate le procedure operative per la gestione delle terre e rocce di scavo secondo la disciplina dettata dal D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 mediante preventiva comunicazione all'A.R.P.A.V. in forma telematica.

Art 12

Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, di seguito denominato C.C., è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea e sufficiente segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei. Gli stessi potranno essere ammessi con permesso scritto del proprietario.

3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.

4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

5. E' vietato compiere percorsi fuori strada ed entrare nelle altrui proprietà con mezzi motorizzati non agricoli, nonché esercitare attività sportive e ricreative con mezzi fuoristrada sulle strade pubbliche e interpoderali.

Art.13 *Raccolta dei funghi*

1. La raccolta dei funghi nel territorio Comunale è subordinata al possesso di autorizzazione (tesserino-permesso) rilasciata dalla Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane o dai Comuni appartenenti alla stessa.

2. La raccolta dei funghi è disciplinata dalle norme attuative della L.R. 19.8.96 e il regolamento è a disposizione presso l'Unione Montana e presso l'Ufficio di Polizia Locale.

Art 14 *Attività agricole ed esercizio venatorio*

1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso, l'esercizio dell'attività venatoria, deve inoltrare entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio, al Presidente della Giunta Regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'art. 2 della L. 07 agosto 1990 n. 2241, della stessa Legge è esaminata entro 60 giorni.

2. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico – venatoria di cui all'art. 10. E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico sociale o ambientale.

3. Il divieto è reso noto mediante l'opposizione di tabelle, esente da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

4. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

5. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli oliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso a mais per la produzione di seme e sui terreni coltivati a orticole a pieno campo. L'esercizio venatorio, in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle Regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionali tramite le loro strutture Regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

6. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a mt. 1.20 o da corsi d'acqua o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno a mt. 1.50 e della larghezza di almeno 3.00 mt. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

7. Indipendentemente dalla coltura in atto e fatte salve le eccezioni previste dalle speciali norme venatorie, l'esercizio della caccia non è consentito su terreni coperti per la maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalla Regioni interessate.

Art 15
Allevamento di selvaggina

1. Gli allevamenti previsti dal comma 1 dell'art. 17 della Legge n. 157/1992, sono distinti in tre categorie:

- a) per la produzione di animali selvatici destinati a ripopolamenti e/o reintroduzione con esclusione del cinghiale;
- b) per la riproduzione di animali selvatici per soli fini alimentari;
- c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.

2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione, con esclusione dei titolari di impresa agricola che sono tenuti a dare semplice comunicazione alla Provincia.

3. La Provincia è delegata al rilascio della autorizzazione di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla richiesta. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con l'obbligo di tenere un apposito registro, riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento e, per gli allevamenti destinati al ripopolamento, l'obbligo di contrassegnare con anelli inamovibili o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro.

Art.16
Denuncia di apiari o alveari e loro collocazione

1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario è fatto obbligo a chiunque detenga apiari o alveari di farne denuncia, specificando collocazione e numero di arnie, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza numerica delle arnie stesse pari ad almeno il 10% in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività di apicoltura è tenuto a darne comunicazione. Le denunce e le comunicazioni di cui al presente articolo vanno indirizzate ai Servizi veterinari dell'azienda sanitaria competente per territorio.

2. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri dalle strade di pubblico transito, dalle abitazioni di terzi e dai luoghi pubblicamente frequentati e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà.

Art. 17
Pascolo degli animali

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Veneto; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.

2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.

3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.

4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

Art. 18
Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo vagante notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

Art. 19
Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

1. I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo trasmettendo copia dell'autorizzazione scritta rilasciata dal proprietario del fondo.

Art. 20
Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come "strade locali"; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.

2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.

3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

Art. 21
Spigolature, rastrellature, raspollature

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso scritto del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.

2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.

Art. 22
Accensione di fuochi nei fondi

1. Fatto salvo quanto previsto dagli art. 23 e 24 del presente Regolamento, nei fondi è vietato accendere fuochi.

2. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. È esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata al riscaldamento o alla cottura dei cibi di coloro che lavorano nel bosco o al riscaldamento di persone all'adiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata. È, invece, consentito l'uso di barbecue, nelle adiacenze delle abitazioni.

Art. 23

Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

1. L'abbruciamento a cielo aperto di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso solo a fini fitosanitari, nei casi di necessità accertati dall'osservatorio per le malattie delle piante territorialmente competente e/o limitatamente ad interventi puntuali per colture arboree da frutto, vigneti, siepi e solo per il materiale secco prodotto dal fondo sul quale avviene l'abbruciamento, ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose, anche a causa del fumo.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato all'abbruciamento, proveniente da fondi diversi, il cumulo dello stesso deve essere collocato ad una distanza minima di metri 50 dalle strade pubbliche e dai luoghi pubblici, 100 mt. dalle abitazioni e da luoghi ove possa sussistere pericolo di incendio (terreni incolti e cespugli di rovi), nonché ad una distanza non inferiore ai 100 mt dai boschi. Non si potrà procedere all'abbruciamento in periodi siccitosi o con temperature climatiche esterne superiori a 26°C.

3. Fatto salvo l'obbligo di acquisire l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, nei casi in cui sia impossibile l'accumulo del materiale vegetale infetto, l'abbruciamento diffuso dello stesso deve essere autorizzato dal Comune.

4. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

5. Nelle giornate ventose le operazioni di accensione ed abbruciamento sono consentite solo in presenza di vento di intensità non superiore a gradi 2 "brezza leggera" della scala Beaufort (6 - 11 km/h) al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.

6. Nel caso in cui il quantitativo di materiale vegetale sia così ingente e qualitativamente consistente (ramaglia) da costituire un pericolo in caso di abbruciamento, è fatto obbligo il conferimento a ditta specializzata allo smaltimento o al trattamento (cippatura o altro).

Art. 24

Denuncia di accensione dei falò tradizionali (Pan e Vin)

1. Per l'accensione dei falò tradizionali (Pan e Vin) va nominato un organizzatore responsabile della manifestazione aperta al pubblico ed avente tradizioni storiche. Egli dovrà produrre al Sindaco del Comune che ospita la manifestazione la relativa denuncia compilabile su apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio di Polizia Locale.

Art. 25

Detenzione di cani e animali domestici

1. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni e trattamenti sanitari preventivi a eventuali malattie infettive. Lo stesso dicasi per le modalità di identificazione e di detenzione in particolare dei cani (microchip, tatuaggio, etc).

2. I proprietari di cani devono impedire che gli stessi vaghino incustoditi e costituiscano pericolo per persone, animali e cose. Ai cani che vivono in aree private poste in prossimità delle strade pubbliche deve essere impedito l'accesso alle strade stesse, escludendo l'uso di vincolo con catena.

3. I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale e non, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie, per il benessere degli stessi e per non procurare molestie a cittadini terzi o ad altri animali di proprietari terzi.

4. I cani portati a passeggio in luoghi pubblici e frequentati da terze persone, dovranno essere tenuti a guinzaglio e se di indole aggressiva o appartenenti a razze notoriamente aggressive dovranno essere muniti di funzionale museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per il lavoro e per la caccia e i cani delle forze armate e delle forze di polizia nell'espletamento del loro servizio.

5. È fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole etc. , con gli escrementi degli animali stessi.

6. I cani vaganti nel territorio comunale e non identificabili sono catturati e custoditi a norma di legge; se identificati, i proprietari dei cani di cui al presente comma, sono comunque tenuti al rimborso della spesa sostenuta per la cattura, nutrizione e custodia degli animali.

7. I proprietari di animali domestici devono mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili al fine di impedire una incontrollata riproduzione degli stessi (sterilizzazione, confinamento nei periodi di calore etc.)

8. Come stabilito dalla legge regionale all'art. 24 – punto 8 della LR n. 17 del 19 giugno 2014, al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.

Art. 26

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.

2. Ai sensi dell'art. 925 del CC, il ritrovatore dell'animale mansuefatto può acquisirne la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.

Art. 27

Trasporto di animali

1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi, ed, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto (D.Lgs. 30/12/1992 n° 532 attuazione della Direttiva 91/628/CE).

2. In conformità a quanto prescritto dall'art. 37 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320, gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere il pavimento e le pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; quelli a furgone devono, inoltre, avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione; gli autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti adibiti al trasporto di animali di piccola taglia, devono avere il pavimento di detti piani ben raccordati alle pareti, in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.

Art. 28

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Autorità per i Servizi Sanitari competente per territorio (ULSS), qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.

3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'autorità competente.

Art. 29

Smaltimento di animali morti

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell'Autorità competente per territorio.

2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n° 508, o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

Art. 30

Controllo della diffusione della zanzara tigre (aedes albopictus)

1. Onde evitare il diffondersi della zanzara tigre sono da evitare il più possibile i ristagni di acqua che si formano in presenza di vasche, barattoli, secchi, copertoni etc. che, tenuti all'aperto possono trasformarsi in luoghi di focolai di diffusione.

2. Nei casi dubbi della presenza di focolai di tale insetto, è obbligatorio avvertire la Autorità di competenza del territorio (ULSS).

Art. 31

Azioni di contenimento della proliferazione di insetti e animali molesti/nocivi

1. I proprietari o conduttori di insediamenti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali molesti o nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, vasche d'acqua etc.), sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti di prevenzione e di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

Art. 32

Distribuzione di esche avvelenate

1. Tutti coloro che collocano esche avvelenate quali topicidi, limacidi, rodenticidi etc. in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli. Nel caso di collocazione di tali esche nei fondi o fabbricati non accessibili a terzi le stesse dovranno essere protette in modo da non costituire pericolo per gli animali domestici, i volatili selvatici e gli animali da cortile.

2. È vietato l'utilizzo di esche che contengano tra i propri componenti (Regolamento CE/1272/2008):

- a. principi attivi e coformulanti che hanno effetti cronici sulla salute, con le seguenti frasi di pericolo, rappresentate dal "corpo che esplose": H340, H350, H360, H370, H372, H334, H304, H341, H351, H361, H371, H373.
- b. Principi attivi e coformulanti, con le seguenti frasi di pericolo, rappresentati dal "teschio & ossa incrociate": H300, H310, H330, H301, H311, H331.
- c. Principi attivi e coformulanti con la frase di pericolo H314.

Capo IV

Ambiti rurali edificati

Art. 33

Case rurali

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.

2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.

3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.

4. Nel caso in cui l'approvvigionamento idrico per le case rurali sia effettuato tramite pozzi o sorgenti, questi ultimi devono essere indicati e protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.

5. L'acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 34

Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

1. Qualora l'abitazione rurale non sia servita da fognatura pubblica, le acque bianche e nere prodotte, devono essere gestite tramite l'installazione di vasca Imhoff e vasca a tenuta o sub-irrigazione attenendosi inoltre al regolamento Comunale in materia e comunque in base alla vigente normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportate per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.

3. Nelle zone provviste di fognatura, è fatto obbligo per le abitazioni l'allacciamento alla stessa facendo eccezione per i casi in cui l'allacciamento risulti tecnicamente impossibile.

Art. 35

Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali

1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa, e ad impedire il loro deflusso lungo le strade.
2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.

Art. 36

Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinati all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito attrezzi, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.
2. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
3. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
4. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari. E' obbligatorio predisporre apposito armadietto o spazio destinato alla loro conservazione, ben aerato, segnalato e con un pavimento impermeabile oppure una vasca di contenimento.
5. I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.
6. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.
7. Nelle adiacenze e nei terreni di pertinenza dei fabbricati rurali strumentali, sia a carattere familiare che produttivo, vanno garantite condizioni di pulizia, ordine e decoro sia per quanto riguarda i materiali e le attrezzature utilizzati per condurre l'attività, sia per i piccoli impianti di allevamento (conigliere, gabbie, voliere e simili).

Art. 37

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
 - a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - b) evitare il ristagno delle deiezioni;
 - c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
 - e) non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;
 - f) garantire protezione e benessere agli animali.

Art. 38

Distanze dei ricoveri per animali destinati ad uso zootecnico familiare

1. I nuovi ricoveri (recinti – gabbie o box) per animali ad uso domestico o affettivo (polli, conigli, uccelli, cani etc.) devono rispettare le seguenti distanze minime: 10 metri dalle abitazioni, 5 metri dalle strade e dai confini di proprietà. I piccoli depositi di letami prodotti da animali di bassa corte devono distare almeno 10 metri dai confini di proprietà.

Art. 39

Distanze da concimaie e vasche raccolta liquami

1. Le concimaie e le vasche di raccolta dei liquami devono distare almeno 25 metri dalle case di abitazione e dai confini delle proprietà.

In caso di strutture coperte valgono le distanze minime previste per qualsiasi annesso rustico, questo in base alla L.R. 11/2004 art. 50 lett. D) punto 5.

Art. 40

Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente e della L.R. 11/2004 art. 44 – 45 e art. 50 lettera D), conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro (art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303) dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (D.D.Lgs. 30.12.1992, n° 533 e 534; D.P.R. 24 maggio 1988 n° 233) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146; D.Lgs.1 settembre 1998, n. 331; Direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica alla direttiva 91/630/CEE; Direttiva 1999/74/CE del 19/07/1999) nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale .

2. I ricoveri zootecnici, fermo restando quanto previsto dal citato art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.

3. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.

4. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.

5. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune che la rilascia previo parere favorevole dell'Autorità sanitaria competente per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

Art. 41

Distanze degli allevamenti domestici e degli allevamenti intensivi-produttivi

1. Le distanze degli allevamenti domestici e degli allevamenti intensivi-produttivi sono definite e normate dalle norme vigenti.

Art. 42

Denuncia di possesso di animali

1. I possessori di animali della specie bovina, equina, ovi-caprina e suina, a qualsiasi titolo detenute, devono denunciare la consistenza numerica al servizio veterinario competente, nonché qualsiasi variazione che intervenga circa il numero dei capi.

Art. 43

Divieto di attivazione di allevamenti

1. Fatte salve le preesistenze all'entrata in vigore del presente Regolamento, nelle zone omogenee di territorio indicate con le lettere A (*centro storico*) - B (*di completamento*) - C (*di espansione*) - D (*industriale*), nel vigente strumento urbanistico comunale, è vietato allevare le seguenti specie animali: suini; ovini; caprini; bovini; equini; è consentito detenere cani e gatti nella misura complessiva non eccedente i 5 capi adulti. Nelle zone "E" (*agricole*) è consentito l'allevamento come dal precedente articolo 40. Per la detenzione di cani e gatti si eleva il numero nella misura complessiva non eccedente i 10 capi adulti.

Art. 44

Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti da realizzarsi per necessità produttive agricole o per allevamenti (fondo chiuso a norma del R.D. 5.6.1939, n. 1016) potranno essere consentiti solo se tali necessità saranno opportunamente documentate e certificate. Essi dovranno essere rimossi qualora l'attività che le ha generate venga cessata. In ogni caso la costruzione di nuovi recinti è subordinata alle prescrizioni del vigente regolamento edilizio.

2. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.

3. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 45

Depositi di foraggi e insilati

1. Per la realizzazione di nuovi depositi di foraggi ed insilati si fa riferimento all'art. 50 della L.R. 11/2004, lettera d, ed alle N.T.A.

2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

Art. 46

Emissione di odori molesti

1. I proprietari o i conduttori di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico o agro-industriale ricadenti in zona agricola, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

Capo V **Ambiti rurali particolari**

Art. 47

Territori Contermini a siti di particolare valenza ambientale

1. Le azioni descritte nel presente articolo sono finalizzate alla salvaguardia e all'aumento della complessità eco-sistemica negli ambienti agricoli, a creare e/o ripristinare le condizioni favorevoli per la sussistenza di specie della flora e della fauna selvatica ed aumentare il grado di connettività tra gli elementi naturali.

Gli obiettivi principali sono quelli di:

- mantenere e valorizzare i prati ad elevato valore naturalistico e storico situati in zona SIC o limitrofa
- valorizzare le zone umide e le aree allagate in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatiche
- conservare o aumentare la consistenza delle produzioni orticole tradizionali a scapito dei seminativi con produzione agricola intensiva.

2. All'interno delle Fasce di tutela idrografica (art. 41 L.R. 11/2004) non sono ammesse:

- attività di allevamento e di pascolo;
- impianti di arboricoltura da legno (pioppeti, noceti, etc.);
- coltivazioni nelle zone di riserva naturale orientata;
- coltivazioni diverse da quelle orticole a conduzione biologica nelle zone di riserva naturale speciale, a destinazione agricola e di penetrazione;
- nuovi vigneti, ad eccezione di impianti a conduzione biologica

3. All'interno delle zone "E5"(ambito agricolo vincolato):

- non sono ammessi nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo,
- sono ammessi nuovi vigneti unicamente a conduzione integrata, biologica, biodinamica.

4. Nel caso di unità colturali vitate adiacenti, fra i fondi va interposta una zona tampone destinata a diversa coltura o a prato, mantenendo ed integrando i fossi, le siepi e i filari alberati esistenti. In ogni caso, la superficie tampone deve essere pari almeno al 10% della superficie destinata a nuovo vigneto.

5. A confine con i corridoi ecologici (regolati Dal P.I.) è obbligatorio lasciare delle fasce tampone a prato stabile di ampiezza pari a minimo 30 metri.

6. Al fine del decoro delle aree rurali e a scopi sanitari (diffusione delle zecche) si prescrive nel caso di superfici prative, pascoli ed incolti di effettuare almeno uno sfalcio annuo delle erbe nel periodo 16/7 – 31/08 di ciascun anno. Per i terreni investiti da canneto o in aree di riproduzione della fauna selvatica lo sfalcio e/o l'eventuale trinciatura dovranno essere effettuati in tempi compatibili con la riproduzione di tali specie.

7. Al fine di salvaguardare il delicato e particolare sistema ambientale delle aree verdi, le norme di comportamento e i regolamenti relativi sono approvati dal Comune e potranno trovare applicazione mediante apposite convenzioni con gli eventuali gestori.

Capo VI

Tutela delle strade, regime delle acque, nuovi impianti

Art. 48

Atti vietati sulle strade

1. Su qualsiasi tipo di strada è vietato arrecare danni al fondo stradale con trattrici cingolate. È altresì vietato imbrattare il fondo stradale trasportando deiezioni di origine animale, liquidi contenenti presidi sanitari, fanghi di origine organica e industriale, nonché gettare lungo i cigli o nei fossi materiali di qualsiasi tipo e qualsivoglia quantità o carogne di animali.

Art. 49

Eliminazione di erbe infestanti

1. Su tutto il territorio comunale è vietato l'uso del principio attivo Glifosato ad azione erbicida.

2. Per il contenimento delle malerbe devono essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici sostitutivi.

3. Solo in caso in cui le condizioni morfologiche del terreno non lo consentano è ammesso l'impiego di prodotti chimici e/o biologici a basso impatto ambientale per una fascia della larghezza massima di cm 30 per lato.

Art. 50

Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata oltre a dotarsi di autorizzazione comunale deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del C.C. .

2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del C.d.S., che in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.

3. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.

4. Fatte salve le norme dei commi 5 e 6 del presente articolo, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.

6. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.

7. Qualora, per effetto delle intemperie o altra causa, vengano a cadere sul piano stradale pubblico alberi, ramaglie o altro dai fondi privati, i proprietari sono tenuti al ripristino dell'area nel più breve tempo possibile.

Art. 51

Gestione di fossi e canali privati

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.
2. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.
4. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso e di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.
5. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune.
6. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 5 deve essere corredata dalla documentazione richiesta dal Regolamento Edilizio.
7. L'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 del presente articolo deve essere rilasciata, previo parere del consorzio di bonifica territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione dell'opera che minimizzino il suo impatto ambientale; nello stesso termine deve essere comunicato all'istante il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque.

Art. 52

Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

Art. 53

Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

2. Fatto salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.

3. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
- b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali, con l'esclusione dei bacini in uso nei pascoli montani (lame).

Art. 54

Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.

L'inserimento di paratoie nei corsi d'acqua, con lo scopo di prelevare acqua dagli stessi, deve essere temporaneo e le paratoie vanno obbligatoriamente rimosse terminate le esigenze del prelievo dell'acqua, in modo da non ostacolare il normale deflusso delle acque.

2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

3. Le eventuali opere di sostegno dei terreni e di recinzioni dei fondi devono essere eseguiti in modo da consentire il deflusso diffuso e continuo delle acque su tutta la loro estensione, allo scopo di evitare ruscellamenti concentrati che possono creare erosione del terreno naturale.

4. Allo stesso scopo, qualora le condizioni geologiche lo consentano, è opportuno che in tutti gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio le acque meteoriche raccolte da superfici impermeabili, prima del loro convogliamento allo scarico, vengano immesse in pozzi disperdenti nel sottosuolo.

Art. 55

Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 152/2006) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 56

Distanze di rispetto dalle strade e dalle abitazioni nell'esercizio delle attività agricole

1. È vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali (trattamenti, vendemmie etc.).
2. È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto inerbata di larghezza minima di metri 1,5 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di fosso, i proprietari dei fondi, posti a quota inferiore della strada, sono egualmente tenuti a mantenere una fascia inerbata di rispetto di larghezza minima di metri 1,5 dal confine stradale. I proprietari dei fondi, posti a quota superiore della strada, sono egualmente tenuti a mantenere una fascia inerbata di rispetto di larghezza minima di metri 2,5 dal confine stradale con interposto fosso di guardia.
4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m. 5, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m 3 nei casi di aratura parallela alla stessa.
5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.

Art. 57

Comunicazione per interventi di impianto o reimpianto di vigneti e frutteti.

Per le preminenti ragioni di tutela pubblica delle esistenti residenze, nelle zone "E1", "E2", "E3", "E4", "E5", individuate dal P. I. l'attivazione di interventi di impianti o di reimpianto di coltivazioni perenni quali vigneti, frutteti ed altre coltivazioni intensive è subordinata alla preventiva comunicazione, corredata dagli elementi informativi degli impianti da realizzare, all'ufficio comunale competente.

Art. 58

Realizzazione di nuovi impianti di vigneti e frutteti

1. Nel caso di nuovi impianti di vigneti e frutteti dovrà essere piantumata una siepe arboreo arbustiva, con piante autoctone, lungo il confine con edifici e nuclei residenziali, piste e percorsi pedonabili e/o ciclabili, percorsi turistico ambientali, parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché nelle aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o socio assistenziali. Tali siepi dovranno essere realizzate rispettando le distanze minime dal confine di proprietà previste dal Codice Civile in relazione alle altezze e dovranno essere tali da impedire la deriva dei trattamenti utilizzati; dovranno altresì avere una porosità inferiore al 30 per cento.
2. Per ragioni di tutela della salute e della salvaguardia naturalistica, per i nuovi impianti, deve essere prevista una fascia di terreno dell'ampiezza di:

- 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua individuati come corridoi ecologici;
- 15 metri dagli altri corsi d'acqua di competenza del Genio Civile;

Detta fascia di terreno deve essere lasciata a riposo con divieto di coltivazioni a vigneto, frutteto o qualsiasi altra coltura soggetta a trattamenti con fitofarmaci o a concimazioni, al fine di garantire una funzione di tampone sugli inquinanti trasportati dai deflussi di origine agricola.

3. Per i nuovi impianti è obbligatorio prevedere opere di mitigazione e compensazione non inferiori al 10% della superficie dedicata alla coltivazione mediante la realizzazione di siepi, boschetti o prato stabile.

4. I filari dei vigneti o dei frutteti devono essere posti ad una distanza non inferiore di m.6.00 dal bordo esterno del nastro stradale se viene interposta una siepe verde altrimenti, in assenza di una siepe, devono distare m. 10,00.

5. Nel caso di nuovi impianti di vigneti e frutteti dovrà essere mantenuta una distanza di m. 30 dalle abitazioni altrui e m. 50 dalle aree sensibili. Tale distanza può essere ridotta a m. 15 se viene piantumata una siepe che costituisca una congrua barriera verde di protezione o se per i trattamenti viene utilizzata una irroratrice a tunnel o irroratrici con dispositivi di contenimento ed indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli regolabili antideriva) e ugelli orientabili antideriva.

Art. 59

Reimpianti di nuovi vigneti o frutteti

1. Per il reimpianto di nuovi vigneti o frutteti va rispettata la distanza minima dalle strade prevista per le arature al comma 4 dell'art. 56 del presente regolamento

Art. 60

Siepi e alberi prospicienti le strade

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.

2. È fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da foglie, rami, pigne, sementi, erbe e arbusti e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e fino a un'altezza di almeno 4 metri, per non limitare la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettere la leggibilità dei segnali, o creare pericoli per la circolazione o danni ai veicoli.

Art. 61

Strade private e vicinali

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

2. Le strade vicinali di uso pubblico, essendo assimilate dall'art. 2 del C.d.S. alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche; per cui gli oneri di manutenzione sono a carico del Comune.

3. È fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori dei fondi prospicienti le strade vicinali di uso pubblico

di eliminare tutti i materiali, gli interventi, gli utensili e qualsiasi cosa che, per troppa vicinanza alla sede stradale, costituisca un pericolo o un disagio per la circolazione e il transito di veicoli, persone o animali.

Capo VII

Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

Art. 62

Modalità di gestione e taglio del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

2. Quanto ai mutamenti permanenti boschivi vale l'art.15 della L.R.13/09/1978, n. 52 e successive modifiche.

3. Il taglio della legna (sia da ardere, da opera o paleria) che NON comporta riduzione boschiva è soggetto ad una richiesta da inoltrare al Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia tramite apposito modulo a disposizione presso il locale ufficio di Polizia Municipale.

Art. 63

Modalità di gestione di siepi e boschetti

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.

2. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollinifera delle ceppaie.

3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità, la sicurezza della circolazione e la caduta di rami e fogliame direttamente sulle strade.

4. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del C.d.S., il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 64

Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espiantazione di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie pari a quella espantata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligatorio comunicare al Comune l'espianto di siepi o boschetti.

Il Comune entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può motivatamente vietare l'intervento o prescriberne le particolari modalità di attuazione; in assenza di tali atti l'espiantazione può essere effettuata.

3. Nei casi in cui si rende necessario espantare siepi e boschetti per la realizzazione di opere pubbliche

o di interesse pubblico, non è obbligatorio l'intervento compensativo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 65

Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e di pregio

1. Sono considerati alberi monumentali di pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:
 - a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
 - b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.
2. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della Regione, la L.R.Veneto 9/agosto/2002 n. 20, detta le norme per l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale presenti nella Regione del Veneto.
3. È istituito presso l'azienda regionale Veneto Agricoltura, l'elenco regionale degli alberi monumentali ed è vietato distruggere o alterare i beni inclusi in tale elenco.
4. L'inserimento nell'elenco regionale può avvenire anche su proposta del Comune ed anche a seguito di segnalazioni di privati cittadini o associazioni.

Capo VIII I relitti rurali

Art. 66

Definizione di relitti rurali

1. Si definiscono relitti rurali le terre incolte che non siano state destinate ad utilizzazione agraria o silvo-pastorale da almeno tre anni e che presentino un inequivocabile stato di degrado ed abbandono caratterizzato da una diffusa presenza di sterpaglie, rovi ed altre piante infestanti ed i cui proprietari non abbiano ottemperato all'ordinanza comunale di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.
2. Non possono essere considerati relitti rurali i terreni agricoli tenuti a riposo produttivo, ai sensi della vigente politica agricola comunitaria.

Art. 67

Individuazione dei relitti rurali

1. Ai fini di favorire il recupero delle terre incolte ed abbandonate, contenere il degrado ambientale, nonché al fine di salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, il Comune individua i fondi, anche appartenenti ad Enti pubblici e morali, che possono essere considerati relitti rurali.
2. La Giunta Comunale formula gli elenchi dei relitti rurali presenti nel territorio comunale, specificando i nominativi dei proprietari e dei loro aventi diritto ed i dati catastali dei fondi, e ne aggiorna il contenuto ogni tre anni.
3. L'avvenuta inclusione negli elenchi è notificata ai proprietari ed agli aventi diritto secondo quanto prescritto dalle norme del Codice di Procedura Civile (*art. 137 - 151 - Sezione IV delle comunicazioni e delle notificazioni*).
4. Chiunque ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale degli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, può presentare le proprie osservazioni sugli stessi alla

Giunta Comunale, che, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, assume le conseguenti decisioni.

Art. 68

Offerte di gestione dei relitti rurali

1. Decorsi i 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei relitti rurali, i soggetti pubblici e privati interessati possono presentare al Comune una proposta di recupero e valorizzazione dei fondi inseriti nell'elenco, corredata da uno specifico programma di gestione.

2. L'elenco delle proposte di gestione dei relitti con la relativa documentazione è inviata per conoscenza ai Servizi Forestali Regionali territorialmente competenti.

Art. 69

Invito al recupero dei relitti rurali

1. Il Comune notifica ai proprietari di relitti rurali un formale invito a presentare, entro 6 mesi dal ricevimento dell'atto, un programma di recupero e valorizzazione degli stessi; nell'atto notificato è evidenziato che, fermo restando l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento, i relitti rurali possono essere dati in gestione dagli stessi proprietari ai soggetti richiedenti, di cui al comma 1 dell'art. 69 del presente Regolamento.

Art. 70

Gestione dei relitti rurali

1. Il Comune notifica le proposte di gestione corredate dal relativo programma ai proprietari dei relitti rurali, invitandoli ad addivenire ad un accordo con i soggetti interessati al recupero e valorizzazione dei fondi.

2. Copia del contratto concluso tra il proprietario del relitto ed il soggetto interessato alla sua valorizzazione deve essere inviato tempestivamente al Comune, che, nel termine di 30 giorni dalla data dell'avvenuto recupero del fondo, accertato sulla base del programma di gestione, cancella il fondo stesso dall'elenco dei relitti rurali.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 2 della presente lettera, il Comune effettua la cancellazione del fondo dall'elenco dei relitti rurali anche nel caso in cui il suo recupero sia effettuato dal proprietario che ottemperi all'invito di cui all'art. 4 della proposta di Regolamento.

4. In assenza di richieste di assegnazione, ed a fronte dell'inerzia del proprietario, il Comune assume l'iniziativa di individuare, in collaborazione con altri Enti pubblici, Istituzioni, Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste, Cooperative, Consorzi, i soggetti disponibili ad assumere la gestione dei relitti rurali.

5. I rapporti contrattuali tra gestori e proprietari dei relitti rurali sono regolati dall'articolo 45 della legge n. 203 del 3 maggio 1982 sui contratti agrari.

Art. 71

Usufruttuari ed altri aventi diritto

1. Qualora i relitti rurali siano oggetto di usufrutto o di enfiteusi, le disposizioni del presente capo riferite ai proprietari si applicano anche ai titolari di tali diritti.

Capo IX

Interventi fitoiatrici e malattie delle piante.

Art. 72

Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice

1. È obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.

2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

3. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.

Art. 73

Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente.

2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

Art. 74

Campo di applicazione dei prodotti fitosanitari. -

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose. A questo proposito è opportuno richiamare che la politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

Art 75

Utilizzo e irrorazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. Tutti i prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.

2. È fatto obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

- a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
- b) di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni.
- c) di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio;
- d) di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
- e) di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
- f) di non eseguire il trattamento in condizioni di vento con intensità tale da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate. In via indicativa si raccomanda di evitare di irrorare con vento di intensità superiore a 2 metri al secondo. Inoltre vanno evitati trattamenti in condizioni di elevata temperatura,
- g) di avvalersi dell'ausilio di bollettini previsionali;
- h) entro le 48 ore successive al trattamento eseguito con prodotti fitosanitari è obbligatoria la registrazione degli stessi nell'apposito registro dei trattamenti.

3. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente articolo e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

4. Una volta cessata la coltivazione, tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto. In caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria in modo da evitare danni dovuti al trasferimento dei parassiti alle coltivazioni vicine e comunque vanno rispettate le disposizioni emanate dall'Autorità competente, in materia di lotta obbligatoria.

Art 76

Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate all'aperto o in locali ben ventilati. E' possibile trasportare i prodotti fitosanitari già miscelati nell'irroratrice su strade pubbliche purché accompagnati da apposita documentazione.

2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele al fine di evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

3. Il riempimento dell'irroratrice direttamente dai corpi idrici e dalla rete idrica può essere effettuato solo se si utilizzano tecniche che impediscono la contaminazione della fonte idrica. In particolare:

4. Nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali impiegare una valvola di non ritorno;

5. Negli altri casi assicurarsi che vi sia dello spazio (aria) tra il tubo di riempimento ed il livello della miscela in corso di preparazione per evitare, in caso di improvvisa depressione nel condotto della rete idrica, una contaminazione della stessa. La soluzione migliore consiste nell'utilizzare un serbatoio d'acqua intermedio per stoccare l'acqua necessaria al riempimento dell'irroratrice. Il riempimento del serbatoio può essere, altresì, effettuato direttamente in azienda da derivazioni d'acqua in pressione, da serbatoi sopraelevati che permettono il riempimento per gravità o, in campo, per mezzo di serbatoi ausiliari di grandi dimensioni dotati di pompe autonome.

6. In fase di preparazione e di impiego dei prodotti fitosanitari è obbligatorio utilizzare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) come indicati nella scheda tecnica del prodotto.

7. È obbligatorio preparare i prodotti fitosanitari nel rispetto della pubblica incolumità, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate in etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi e le modalità d'uso prescritti.

8. Per i trattamenti da effettuarsi nelle aree extra agricole devono essere impiegati solo i prodotti fitosanitari che in etichetta ne prevedono lo specifico impiego e devono essere rispettate le modalità di applicazione specificatamente indicate.

Art. 77

Divieti di utilizzo di prodotti fitosanitari

1. Dalla data di esecutività del presente Regolamento, su tutto il territorio comunale nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari indicati dall'art. XII dell' all. A della D.G.R. n. 1262 del 01.08.2016.

2. Nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari indicati dall' art. XIII dell'all. A della D.G.R. V. n. 1262 del 01.08.2016.

3. Nel caso in commercio esistano equivalenti prodotti Non Classificati (Nc) o irritanti (I), questi sono da preferire ai prodotti Nocivi (Xn).

Art. 78

Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e distanze da rispettare nei trattamenti

1. Nei centri abitati, nei parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché nelle aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o socio assistenziali, sulle strade pubbliche e ad uso pubblico, sui marciapiedi e sulle piste ciclabili non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti se classificati in base al vigente regolamento CE/1272/2008, che riportino in etichetta o nella Scheda di Sicurezza, le frasi di pericolo come indicate all'art. XII, all. A della D.G.R. V. n. 1262 del 01.08.2016.

2. L'erogazione dei prodotti fitosanitari, per i trattamenti di vigneti e frutteti, deve rispettare la distanza di:

- metri 100 dai luoghi sensibili, se avviene tramite atomizzatori e nebulizzatori;
- metri 30 dai centri abitati e dalle abitazioni in genere, con riduzione a metri 15 in presenza di siepe perimetrale o qualora venga utilizzata irroratrice a tunnel o venga seguita la linea di difesa integrata o biologica del Protocollo Viticolo del Conegliano Valdobbiadene" o irroratrici con dispositivi di contenimento ed indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli regolabili antideriva) e ugelli orientabili antideriva;
- metri 15 da orti coltivati;
- metri 10 dalle strade pubbliche, con riduzione a metri 6 in presenza di siepe perimetrale e qualora venga utilizzata irroratrice a tunnel o venga seguita la linea di difesa integrata o biologica del Protocollo Viticolo del Conegliano Valdobbiadene" o irroratrici con dispositivi di contenimento ed indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli regolabili antideriva) e ugelli orientabili antideriva.

3. La pressione dei mezzi per l'irrorazione deve essere regolata in modo da evitare al massimo qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto degli ugelli, in prossimità dei siti sensibili, deve essere indirizzato in direzione opposta ai luoghi abitati, agli altri luoghi sensibili ed alle strade.

4. All'interno delle fasce di rispetto sopracitate, l'irrorazione deve avvenire manualmente dall'esterno verso l'interno con lancia a mano a bassa pressione oppure con irroratore a tunnel, entrambi con bassa pressione, inferiore a 10 bar rispettando le distanze indicate in etichetta.

Art. 79

Conduzione dei vigneti

Per la conduzione dei vigneti si suggerisce l'adozione del *protocollo Viticolo del Valdobbiadene Prosecco DOCG* – linea biologica o protocolli analoghi.

Art. 80

Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura.

1. Ai sensi della normativa vigente, in periodo di fioritura delle piante, è vietato effettuare trattamenti antiparassitari e pesticidi (i cui principi attivi risultino tossici per gli insetti impollinatori), alle colture legnose, erbacee e foraggere quando le stesse siano in fioritura, dalla schiusa dei petali alla completa caduta degli stessi, inoltre, qualora siano fiorite le sole piante erbacee sottostanti ai frutteti ed ai vigneti, i trattamenti agli stessi sono ammessi previo sfalcio delle predette erbe, dopo che i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati, in modo da non attirare gli insetti pronubi.

Art. 81

Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi:

- a. In ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (strade pubbliche, percorsi ciclo pedonali, sentieri, etc) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
- b. Quando espressamente riportato in etichetta, come previsto dall'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del DPR n. 290/2001, come modificato dal DPR n. 55/2012;
- c. È inoltre fatto obbligo, al conduttore del fondo, di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando ne abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti;

2. L'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura: "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" (fig.1, punto 8, art. 12 ALL: B, D.G.R.V., N. 1262 del 01.08.2016).

3. Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, etc.) durante tale fase e per il tempo di rientro deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nel caso in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.

4. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

5. E' fatto obbligo da parte degli utilizzatori non professionali da dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepi, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

Art. 82

Operazioni successive al trattamento e manutenzione delle attrezzature

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, la qualità della distribuzione e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo funzionale delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci come previsto dalla Direttiva n. 128/2009/CE.

2. Le attrezzature devono essere opportunamente regolate o tarate in funzione della coltura da trattare e dello stato vegetativo, in modo da garantire la corretta distribuzione ed evitare dispersione nell'ambiente.

3. La regolazione va effettuata prima del trattamento ed è finalizzata a stabilire anche il corretto volume di distribuzione, prendendo in considerazione il tipo di ugelli, la pressione, la velocità di avanzamento. La regolazione può essere effettuata anche presso Centri Prova autorizzati.

4. Le attrezzature vanno sottoposte a manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza, la sicurezza, sostituendo o provvedendo a riparare parti usurate o difettose.

Art. 83

Smaltimento miscela residua e lavaggio attrezzature

1. Occorre ridurre al minimo la produzione di miscela residua al termine del trattamento innanzitutto attraverso la corretta regolazione dell'attrezzatura e il corretto calcolo della quantità necessaria.

2. La miscela di prodotto che rimane comunque nell'irroratrice, nella botte e nei circuiti, a fine trattamento, va gestita in maniera corretta.

3. E' opportuno raccogliere o utilizzare in maniera appropriata l'eventuale miscela residua nel serbatoio e ancora pescabile dalla pompa, previa eventuale diluizione.

4. L'applicazione in campo della miscela avanzata deve avvenire su colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato e non deve comportare il superamento delle dosi massime consentite. In alternativa, la miscela fitoiatrice residua va conservata in modo sicuro prima del suo riutilizzo, eventualmente all'interno dell'attrezzatura, se possibile in relazione al tipo di prodotto e al tempo previsto per il suo riutilizzo, oppure va scaricata in apposito contenitore ai fini del conferimento per lo smaltimento.

5. E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità dei corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di tutela assoluta e aree di rispetto. Il lavaggio a fine trattamento delle attrezzature impiegate deve essere effettuato su apposite aree, allo scopo individuate ed

attrezzate in modo da garantire la raccolta dei possibili reflui delle acque di lavaggio ed evitarne lo spandimento incontrollato ed in ogni caso l'inquinamento delle acque superficiali e profonde per lisciviazione o percolazione.

6. Se l'irroratrice è equipaggiata con un dispositivo per effettuare il lavaggio esterno in campo, stabilire in anticipo le superfici dell'appezzamento adatte per effettuare il lavaggio esterno facendo attenzione a non operare in prossimità di un corpo idrico e nelle zone di rispetto dello stesso. Non ripetere le operazioni di lavaggio esterno dell'irroratrice sempre nella medesima area del campo.

Art. 84

Conservazione e smaltimento dei contenitori e dei residui di prodotti fitosanitari

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, gli eventuali residui di miscela e di PF nei contenitori e quanto possa costituire fonte da inquinamento non devono essere abbandonati, non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani e comunque dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. Lo smaltimento dei contenitori si diversifica in relazione al tipo di rifiuto:

3. I contenitori vuoti bonificati devono essere riposti in appositi sacchi chiusi ermeticamente e identificabili mediante l'apposizione di un'etichetta di identificazione riportante i dati del produttore: ragione sociale dell'azienda, indirizzo della sede operativa, codice fiscale. Tali sacchi, che per evidenti esigenze di salvaguardia ambientale devono essere conservati al riparo dal dilavamento meteorico, fuori dalla portata di tutte le persone non addette all'uso dei prodotti fitosanitari, devono essere conferiti a smaltitori autorizzati o, ove la legislazione locale lo permetta, alle "isole ecologiche" opportunamente gestite dal comune o da soggetti privati.

4. I contenitori vuoti non bonificati, i contenitori con principi attivi non più utilizzabili, le rimanenze delle miscele non utilizzate sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e devono essere conservati e smaltiti secondo normativa vigente.

5. Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, in quanto non distribuibili sulle coltivazioni in atto, oppure revocati, devono essere smaltiti come rifiuti speciali attraverso il conferimento a ditte specializzate.

Capo X

Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

Art. 85

Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale.
Reg. 91/676/CEE – D.Lgs. 152/2006 – DM n° 5046 del 25/02/2016 – DGR 1200/2016 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 86

Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino da abitazioni, pozzi sorgenti o corsi d'acqua in base a quanto previsto dalla L.R. 11/2004 art. 50 lettera D) punto 5.

2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.

3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione da 120 a 180 giorni conforme il tipo di effluente. =

5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata.

6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione.

Art. 87

Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo perimetrale ed adeguati pozzetti di raccolta che convogliano il percolato nelle idonee vasche di raccolta; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita nell'ambiente di materiali, solidi o liquidi.

Art. 88

Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.

Art. 89

Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati

1. Lo spargimento dei liquami è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura.

Art. 90

Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

1. Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato deve essere effettuato, dopo adeguata maturazione (almeno 180 giorni) in conformità alle norme della buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999). Reg. 91/676/CEE – D.Lgs. 152/2006 – DM n° 5046 del 25/02/2016 – DGR 1200/2016 e successive modifiche o integrazioni.

2. Il trasporto e lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili e non, devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente.

3. E' vietato lo spargimento in ambiente con temperatura superiore a 26°C.

Capo XI

Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

Art. 91

Vendita diretta di prodotti agricoli

1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e del settore agricolo (D.Lgs. n° 226 e D.Lgs. n° 228 del 18 maggio 2001), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n° 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Tale materia è stata recentemente disciplinata dai Regolamenti Comunitari n° 852/04 e 853/04 che prevedono norme innovative nel campo della produzione e vendita degli alimenti, con particolare riferimento ai prodotti primari e ai prodotti di origine animale.

2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, di seguito denominati p.a., consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.

3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei p.a., in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.

4. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei p.a. è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

5. La vendita diretta al consumatore finale dei p.a., può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto del Comune, decorsi trenta giorni dal momento in cui il Comune interessato ha ricevuto la comunicazione di cui al presente articolo.

Art. 92

Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

1. Si definiscono p.a. non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.

2. La vendita dei p.a. non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria.

Art. 93

Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati:

- a) i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
- b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.

2. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di p.a. trasformati sono soggetti alla preventiva autorizzazione sanitaria.

Capo XII Sanzioni

Art. 94

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e [ss.mm.ii.](#), le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00. E' facoltà della Giunta Comunale deliberare sanzioni di importo diverso con atto motivato.

2. La reiterazione di infrazioni al presente regolamento costituisce recidiva ed è punita con il massimo della sanzione amministrativa prevista.

3. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n° 689.

Art. 95

Accertamento delle sanzioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente articolo sono svolte dalla Polizia Locale, dalle ULSS competenti per territorio, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato, in conformità all'art. 13 della predetta legge n° 689/81. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

Art. 96

Contestazione e notificazione

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Art. 97

Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento in misura ridotta in base alla legge n. 689 del 1981 entro il termine di cinque giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. È demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 98

Rapporto e procedimento ingiuntivo

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al Sindaco o al delegato responsabile del Servizio di Polizia Locale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco o al delegato responsabile del Servizio di Polizia Locale scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.

3. Il Sindaco o il delegato responsabile del Servizio di Polizia Locale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 24.11.1981 n° 689.

Art. 99

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria che prevede l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 100

Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

1. Al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione nulla osta del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni al presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti del regolamento fino al momento del loro adempimento.

Art. 101

Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 96 del presente Regolamento.

Capo XIII
Entrata in vigore del regolamento

Art. 102
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

ATTENZIONE

coltura trattata con prodotti fitosanitari

Sostanza attiva:

Nome commerciale:

Data trattamento:

Data rientro:

- **Non entrare nel campo trattato**
- **Non raccogliere i prodotti della coltivazione**
- **Non raccogliere i prodotti spontanei**